

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione I Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) Dott. Maria Pina Lazzara | Presidente |
| 2) Dott. Marisa Salvo | Consigliere rel. |
| 3) Dott. Anna Adamo | Consigliere |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 166/2019 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 10.01.2022

vertente tra

██████████ nata a Lequile (FG) i ██████████, elettivamente domiciliata in Barcellona via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende per procura in atti;

Appellante

e



Azienda Meridionale Acque Messina s.p.a. (A.M.A.M.) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore p.i.01937820833 elettivamente domiciliata in Messina via XXIV Maggio n. 18 presso lo studio legale [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura in atti;

Appellata

e

[REDACTED]

Appellata contumace

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 272/19 emessa dal Tribunale di Messina in data 7.02.2019 e pubblicata in pari data

Conclusioni dei procuratori delle parti: : come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in date 4.01.2022 per l'appellante ed in data 16.12.2021 per l'appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto n. 95/2015 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Azienda Meridionale Acque di Messina (di seguito solo A.M.A.M.) a titolo di pagamento delle fatture relative all'utenza idrica n. [REDACTED] relative al periodo 1.1.2003-31.12.2013 della somma di euro 8.809,84, in solido, quanto all'importo di euro 8.016,20 con [REDACTED], che aveva occupato l'immobile sino al 9.05.2012 ; quanto, invece, all'importo di euro 752,12, in solido con [REDACTED], successiva occupante dell'immobile.



A sostegno dell'opposizione la [REDACTED] eccepiva la prescrizione del credito relativamente ai consumi del periodo 1.01.2003-30.10.2008 , risalendo il primo atto interruttivo al 30.10.2013, e sosteneva, nel merito, che nessuna somma era da lei dovuta , essendo soggetto passivo dell'obbligazione l'utilizzatore dell'utenza e, dunque, la [REDACTED] e l' [REDACTED].

Si costituiva l'A.M.A.M., contestando la fondatezza delle avverse difese e concludendo per la conferma del decreto opposto

Riunito al giudizio quello promosso da [REDACTED] [REDACTED] con opposizione al medesimo decreto , con la sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava improcedibile quest'ultima opposizione; rigettava quella proposta dalla [REDACTED] che condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'A.M.A.M. .

Avverso la sentenza la [REDACTED] proponeva appello .

Si costituiva l'A.M.A.M. che chiedeva il rigetto dell'appello.

Con ordinanza del 26.11.2019 la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 10.01.2022 la poneva in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente dichiarata la contumacia di [REDACTED] [REDACTED], che non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo.

2.-Con la impugnata sentenza il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dalla [REDACTED] ritenendo che la medesima, avendo chiesto in data 20.05.2013 , quale nuova proprietaria dell'immobile a far data dal 4.08.1992, la voltura dell'utenza idrica originariamente intestata a [REDACTED] [REDACTED] avesse inteso assumere la paternità dell'originario contratto con i relativi obblighi, tra cui quello di pagamento delle fatture insolte,



senza opporre alcuna riserva , quale l'eventuale prescrizione.

Di tale motivazione si è doluta l'appellante, che ha lamentato il travisamento dei fatti per avere il primo decidente omissivo di riportare che essa [REDACTED] aveva richiesto la rettifica dei dati relativi tanto al proprietario (da [REDACTED] a [REDACTED] , quanto all'utilizzatore della fornitura (da [REDACTED] ad [REDACTED] oltre che la modifica dell'indirizzo di recapito delle fatture .

Da tale omissione era conseguita – secondo l'assunto dell'appellante – l'erronea individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione, non potendo il proprietario rispondere delle obbligazioni assunte dagli utilizzatori.

Il primo decidente neanche aveva considerato che l'Interlando , come esplicitamente ammesso dell'azienda, aveva riconosciuto il debito e chiesto di rateizzare il pagamento.

Sotto altro profilo, l'appellante, nel lamentare la violazione di legge, ha censurato la valutazione del primo decidente in merito alla richiesta di rettifica, che non aveva alcun valore di riconoscimento di debito .

Ha , infine, ribadito l'insussistenza di alcuna solidarietà tra il titolare dell'utenza e l'utilizzatore, che era l'unico soggetto obbligato nonché l'eccezione di prescrizione, posto che il primo atto interruttivo risaliva al 30.10.2003.

Ha osservato, in contrario, l'A.M.A.M. s.p.a. che la distinzione tra intestatario dell'utenza ed utilizzatore e la contestazione della solidarietà passiva integravano questione nuova e, come, tale inammissibile, avendo la [REDACTED] in primo grado (pag. 2 atto di opposizione) riconosciuto che il pagamento poteva essere richiesto sia al proprietario sia all'utilizzatore.

In secondo luogo, ha rilevato la mancanza di dati certi in merito al rapporto intercorrente tra la [REDACTED] e [REDACTED] non essendovi prova della registrazione del contratto che sarebbe stato datato 1.01.2003 né della data di cessazione.

Secondo l'assunto dell'azienda appellata, simile carenza si riscontrava anche in ordine al rapporto con



l'Interlando, non essendovi prova della data di cessazione della locazione intercorsa con tale [REDACTED] né che questi fosse il marito della predetta [REDACTED]

Quanto alla prescrizione, l'appellata ha richiamato le richieste di pagamento rivolte nel corso del tempo ai coobbligati, recapitate presso l'indirizzo indicato dal dante causa delle [REDACTED] (missive del 16.04.2009, intimazione del 16.02.2012, atto interruttivo del 20.05.2013), aventi efficacia interruttiva ex art. 1310 c.c.

3.-L'appello è fondato.

Alla luce delle concordie allegazioni delle parti, può ritenersi pacifico, in punto di fatto, che [REDACTED] benchè proprietaria dell'immobile in questione sin dal 1992 per averlo acquistato dal proprio marito, [REDACTED] non fosse titolare dell'utenza idrica.

Questa, infatti, risultava intestata, sin dal momento dell'accensione, al suocero [REDACTED] tanto che solo in data 20.05.2013, la proprietaria aveva chiesto la rettifica dei dati relativi all'intestatario, oltre che all'utilizzatore.

Occorre, in punto di diritto, rilevare che il contratto di fornitura di acqua potabile va ricondotto nell'ambito del contratto di somministrazione, che genera obbligazioni nei confronti dei soggetti che lo stipulano, di guisa che il somministrante può pretendere il pagamento del corrispettivo all'altro contraente (*ex ultimis* Cass. 23699/2016).

Una volta provata l'esistenza del vincolo contrattuale, il contraente è tenuto al pagamento dell'acqua somministrata ancorchè non fruita personalmente.

In applicazione di tali principi, ritiene la Corte che unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice fosse [REDACTED] quale intestatario dell'utenza fino al 2013 (periodo in cui si è originato il credito azionato in via monitoria), non costituendo la proprietà dell'immobile valida fonte dell'obbligazione di pagamento ed essendo, semmai, esperibile nei confronti degli effettivi utilizzatori della fornitura l'azione di indebito arricchimento (cifr. in arg. Cass 7525/2005).



Deve, pertanto, affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell'appellante Perroni.

Giova, al riguardo, osservare che non solo tale carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato interno (Cass. 29505/2020), ma che, peraltro, la ██████████ nel contestare sin dal primo grado di giudizio di essere il soggetto passivo dell'obbligazione, ha inteso, appunto, eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere intestataria della fornitura.

Né l'originario difetto di legittimazione passiva della ██████████ è superato dalla circostanza che la predetta in data 20.05.2013 ha chiesto il cambio di titolarità del contratto di fornitura (c.d. voltura) e con contestuale dichiarazione sottoscritta ha pure preso atto dell'esistenza di bollette non pagate.

Non è, infatti, sostenibile che – come affermato dal primo decidente – attraverso tali atti la ██████████ abbia inteso assumere *“la paternità del contratto”* ed i relativi debiti.

Ed invero, a prescindere dal fatto che il principio "formalistico" vige anche nelle ipotesi, in cui sia parte la P.A., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, giacché la forma scritta "ad substantiam" deve essere adottata anche con riferimento alle eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, (Cass. sez. III 12.04.2006 n. 8621), l'obiettivo tenore della dichiarazione in questione evidenzia la mera presa d'atto da parte della ██████████ dell'esistenza del debito maturato nell'ambito del preesistente rapporto tra l'ente erogatore ed il precedente intestatario dell'utenza.

Tale ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione né ha alcun effetto vincolante nei confronti della ██████████ in mancanza di un pregresso rapporto fondamentale tra la medesima e l'azienda (Cass. 2091/2022).

In accoglimento dell'appello, il decreto opposto va revocato sia pure limitatamente alla posizione della ██████████.

Non avendo la condebitrice proposto appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione, il decreto ha acquistato nei confronti della medesima autorità di giudicato sostanziale (Cass. 7881/2003)



Segue la condanna dell'A.M.A.M. al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore, dei parametri (medi) di cui al D.M. 55/2014.

Le spese vanno, invece, compensate nel rapporto tra la [REDACTED] e la [REDACTED] citata solo per esigenze di integrità del contraddittorio, in assenza di domande nei confronti della medesima.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 166/19 sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. n. 272/19 emessa dal Tribunale di Messina in data 7.02.2019 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di [REDACTED]
- 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla posizione di [REDACTED];
- 3) condanna l'A.M.A.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della [REDACTED] delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 3.472,00 di cui euro 3.235,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva e, quanto al presente grado, in complessivi euro 4.132,50 di cui euro 3.777,00 per onorari oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- 4) dichiara integralmente compensate le spese di questo grado tra l'appellante ed [REDACTED]

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) dell' 8.04.2022

Il Consigliere est.

dott. Marisa Salvo

Il Presidente

dott. Maria Pina Lazzara

